

CESSIONE DI AZIENDA "MASCHERATA"

16 febbraio 2015 ore 09:43

## La riqualificazione ai fini del registro prescinde dall'elusione e non esclude il rimborso IVA

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima - Avvocato Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners**

Ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione in cessione d'azienda di una pluralità di operazioni commerciali è configurabile in virtù dell'unitarietà del complesso dei beni trasferiti, a prescindere dalla prova dell'elusione. L'imposta sul valore aggiunto erroneamente addebitata in fattura è indetraibile ma il cessionario potrà richiederla al cedente, il quale ha diritto al rimborso dell'IVA versata nei termini di decadenza. Questi sono i principi che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato con la sentenza n. 1955 del 4 febbraio 2015.

Con la sentenza n. 1955/2015 depositata il 4 febbraio 2015 la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che è corretto riqualificare in **cessione di azienda** una pluralità di pattuizioni, seppure non contestuali, con le quali la società venditrice abbia ceduto l'intero magazzino, le materie prime, gli stampi, il materiale da imballo, i prodotti finiti e la proprietà di quelli futuri, trasferendo alla cessionaria figure professionali apicali, funzioni strategiche e rischi aziendali, a fronte di un indennizzo da spoliazione.

La sentenza n. 1955/2015 affronta una questione frequentemente oggetto di contenzioso tributario, ovvero la possibilità per l'Agenzia di **riqualificare molteplici cessioni** di beni aziendali in una **cessione d'azienda** e per l'effetto **sanzionare l'omessa registrazione** dell'atto attraverso l'applicazione dell'imposta di registro e l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 69, D.P.R. n. 131 del 1986.

Secondo la Corte di Cassazione la riqualificazione degli atti sarebbe consentita in virtù del **criterio** fissato dall'art. 20 TUR, secondo cui ai fini dell'imposta di registro deve attribuirsi rilievo preminente alla **natura intrinseca dell'atto e dei suoi effetti giuridici**, vincolando l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la **sostanza sulla forma**.

In applicazione dell'enunciato principio, ciò che importa non è quindi cosa le parti hanno sottoscritto mediante i contratti conclusi bensì cosa esse hanno effettivamente realizzato col complessivo regolamento negoziale adottato. Conseguentemente, secondo la Corte è irrilevante che i **contratti** di cessione di beni aziendali siano **molteplici** poiché essi, ai fini dell'imposta di registro, vanno considerati come un **fenomeno unitario** allorquando siano strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di realizzare un trasferimento di azienda.

Aderendo all'orientamento già espresso con la sentenza n. 10080/2014, la Suprema Corte prosegue chiarendo che in questo caso la cessione di azienda è configurabile **a prescindere dalla sussistenza di un intento elusivo**, esimendo così l'Amministrazione dall'onere di provarne i presupposti e dalla necessità di ricorrere all'abuso del diritto. Questo, tuttavia, non esclude che l'operazione economica possa anche configurare gli estremi di una elusione fiscale, ma favorisce l'Agenzia che non dovrà ricorrere a tale figura nel caso in cui siano conseguiti vantaggi fiscali mediante un uso distorto di strumenti giuridici, potendo al riguardo, supplire il criterio di cui al citato art. 20.

Altra **questione controversa** sottoposta all'attenzione della Corte riguarda la possibilità per il concessionario dell'azienda di portare in **detrazione l'IVA**, assolta erroneamente dal cedente in

luogo dell'imposta di registro.

Sul punto i Giudici di Piazza Cavour si pronunciano in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordando che la cessione d'azienda, a differenza della cessione di beni, costituisce un'**operazione esente** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, la Suprema Corte conferma l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti dalla società cessionaria e chiarisce che ciò **non lede** il principio di **neutralità fiscale**.

Nel caso di specie, infatti, il cessionario dell'azienda deve essere parificato al consumatore finale che come tale è gravato per intero dal peso dell'imposta sul valore aggiunto. Sebbene in capo al cessionario non possa quindi riconoscersi il diritto alla detrazione, è fatto salvo in suo favore quello di rivalersi nei confronti del cedente per la **ripetizione dell'indebito versamento IVA** entro il termine decennale di prescrizione.

Diversamente, unico debitore IVA di fronte alle autorità tributarie può essere considerata soltanto la società cedente, con la conseguenza che questa ben potrà **reclamare** al Fisco il rimborso **dell'imposta** indebitamente pagata entro in termine biennale di decadenza.

Copyright © - Riproduzione riservata